

## INFORMAZIONI PER I CANDIDATI:

### 1) Nomina del Mandatario elettorale

Coloro i quali intendono candidarsi alle elezioni politiche regionali ed amministrative comunali dal giorno successivo all'indizione delle elezioni possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.

Il candidato dichiara per iscritto al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale competente, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.

Non è necessaria la nomina del mandatario per quei candidati a **Sindaco o a consigliere comunale** che, avvalendosi unicamente di denaro proprio, totalizzano una spesa inferiore ad € 2.500,00, fermo restando l'obbligo di rendicontazione della stessa. Sono esentati dall'obbligo di nominare il mandatario, altresì, solo i candidati a **consigliere regionale** che spendano meno di € 2.582,28, avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto.

### 2) Trasmissione della dichiarazione al CO.RE.GE ai sensi della legge n. 441/1982 e n. 515/1993

Entro **tre mesi** dalla data della proclamazione tutti i candidati **eletti e non eletti** anche in assenza di spese, sono tenuti a trasmettere, al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale affinché ne verifichi la regolarità

Alla dichiarazione deve essere allegato:

- un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della Legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti giuridici diversi.
- gli estratti dei conti correnti bancari ed eventualmente postale utilizzati, dal saldo iniziale zero al saldo finale zero.
- La copia fotostatica di un documento d'identità del dichiarante in corso di validità, con l'indicazione del domicilio attuale (ogni eventuale variazione va comunicata).

Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

**Alla trasmissione al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 dell'articolo 7 della legge 515/1993 sono tenuti anche i candidati non eletti. L'obbligo di dichiarazione**

**riguarda anche i candidati che per la propria campagna non hanno sostenuto spese o non hanno ricevuto contributi.**

### 3) CONTROLLO E PUBBLICITÀ

Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale riceve le dichiarazioni e i rendiconti, ne verifica la regolarità (art. 14 legge n. 515/1993), avvalendosi anche dei servizi di vigilanza e controllo dell'Amministrazione finanziaria dello Stato e chiedendo ai competenti Uffici Pubblici tutte le notizie ritenute utili.

Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono consultabili presso la segreteria previa autorizzazione del Collegio e nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione. Qualora, invece, dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro il medesimo termine (180 giorni), le contesta all'interessato, che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.

### 4) SANZIONI

Le sanzioni applicabili da parte del Collegio regionale di garanzia elettorale per le violazioni degli obblighi posti a carico dei candidati in riferimento alle spese elettorali sono le seguenti:

- in caso di **mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione** di cui al punto 2), il Collegio, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la **sanzione amministrativa pecuniaria variabile da € 25.823 a € 103.291**. La norma prevede, inoltre, che la mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la **decadenza dalla carica**.
- in caso di **irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali**, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio, esperita la procedura per la quale l'interessato ha facoltà di presentare memorie e documenti entro i 15 giorni successivi alla notifica delle contestazioni, applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.165 a € 51.646**;
- in caso di **violazioni dei limiti di spesa** previsti per i singoli candidati, il Collegio applica la **sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo**. Inoltre è previsto che il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della predetta sanzione, la **decadenza dalla carica**.

Per l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge n. 689/1981 e s.m.i., salvo quanto diversamente disposto.

## **SPESE ELETTORALI**

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993 sono quelle dirette :

- a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
- b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste e delle candidature;
- e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Sono, altresì, comprese tra le spese elettorali anche quelle relative ai locali per le sedi elettorali, ai viaggi e soggiorni, quelle telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi. Tali spese ed oneri sono tuttavia calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

## **5. Limiti di spesa**

### **A. Camera dei Deputati e Senato della Repubblica**

Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000,00 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta (art. 7 legge 515/1993).

Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili ad un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di sopra indicato esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza.

Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione prevista dal comma 6 dell'articolo 7 della legge 515/1993.

### **B. Elezioni comunali**

#### **Sindaco :**

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

**Consigliere comunale :**

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

La legge 96/2012 prevede una serie di norme che fissano tetti massimi di spesa da non superare per la campagna elettorale dei singoli candidati.

<b>CANDIDATO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>PARTITO- MOVIMENTO-LISTA</b>
Comuni tra 15.000 e 100.000 ab.	€ 25.000 + € 1 per ogni elettore del comune	€ 5.000 + € 0,05 per ogni elettore del comune	€ 1 per ogni elettore del comune
Comuni tra 100.001 e 500.000 ab.	€ 125.000 + € 1 per ogni elettore del comune	€ 12.500 + € 0,05 per ogni elettore del comune	€ 1 per ogni elettore del comune
Comuni superiori a 500.000 ab.	€ 250.000 + € 0,90 per ogni elettore del comune	€ 25.000 + € 0,05 per ogni elettore del comune	€ 1 per ogni elettore del comune

## **C) Elezioni regionali**

### **Carica di consigliere regionale e di Presidente della Regione**

La disciplina delle spese per la campagna elettorale è regolata, in assenza di una espressa disciplina regionale, dall'art. 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515 e s.m.i..

Le citate disposizioni regolamentano, in particolare, i seguenti profili:

1. la tipologia delle spese elettorali e i relativi limiti;
2. gli adempimenti dei singoli candidati (nomina del mandatario elettorale, dichiarazione delle spese elettorali e connessa rendicontazione, altre dichiarazioni richieste dalla legge);
3. il controllo sulle spese elettorali demandato al Collegio regionale di garanzia elettorale;
4. le sanzioni poste a presidio dei predetti adempimenti.

L'importo massimo di spesa per ciascun candidato di una lista circoscrizionale è fissato in € 38.802,85, incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di € 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione.

Per i candidati alla carica di Presidente della Regione il limite per le spese della campagna elettorale è fissato in € 38.802,85.

Nel caso di candidati in più liste circoscrizionali, le spese non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10%.

Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni e alla carica di Presidente della Regione le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste circoscrizionali aumentato del 30%.

Ai fini dei suddetti limiti sono computate anche le spese per la propaganda elettorale riferibili ai singoli candidati — ad eccezione dei candidati alla carica di Presidente della Regione — sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, eventualmente imputabili pro quota.